



IL PROCESSO ESECUTIVO TRA RIFORME E PRASSI

La distribuzione dopo la riforma

Le novità normative mirano, ad imprimere un'accelerazione alla fase distributiva, muovendo dalla consapevolezza che gran parte delle procedure esecutive di modesta complessità per il numero dei creditori e per l'unicità della massa attiva da distribuire, l'approvazione del progetto avviene de plano in assenza di contestazioni tra le parti introdotte.

L'obiettivo è realizzato incrementando il segmento della fase distributiva esternalizzato al professionista delegato.

Ruolo del delegato quale ausiliario sui generis. (Cfr. Cass. n.2044 del 27/01/2017; Cass..4149 del 13/02/2019)

La disciplina affonda le sue radici nell'orientamento di parte della giurisprudenza di merito avallato dalle buone prassi del CSM con le delibere del 2017 e del 2021.

Antinomia emersa all'indomani della novella del 2006 tra gli artt. dell'art 596 comma 1 c.p.c. e 598 c.p.c. e l'art 591 comma 12 bis c.p.c.

Due orientamenti interpretativi

- **Mero difetto di coordinamento:** l'udienza di approvazione del piano di riparto in quanto volta all'espletamento di un attività giurisdizionale sarebbe di competenza esclusiva del GE, potendo al più conferirsi al delegato il compito di fissare l'udienza sulla base del calendario di udienza del GE e di provvedere alla relative comunicazioni.

Origini della Riforma

- **Prevalenza art 596 c.p.c.** : nell'ambito dell'ordinanza di delega si può conferire al delegato il potere di fissare l'udienza per l'approvazione del progetto dovendo rimettere gli atti al GE solo in caso di contestazioni .

Tale linea interpretativa era stata adottata dalle delibere del CSM sulle buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari

Delibera 2017-Prassi organizzativa consentiva veloce definizione della fase distributiva dal momento che deflazionava "l'udienza" per la discussione del progetto di distribuzione che poteva svolgersi dinanzi al delegato, o in alternativa Got.

Delibera 2021- Diffusione della prassi nel periodo pandemico

- Non può ritenersi consentito lo svolgimento dell'udienza per la discussione del riparto ai sensi dell'art. 596 c.p.c. davanti al professionista delegato ma, al più può ritenersi consentito al professionista di svolgere una audizione preventiva delle parti, ai fini della migliore predisposizione del piano di riparto da sottoporre al giudice dell'esecuzione per eventuali variazioni e per la sua approvazione
- Le udienze del processo esecutivo si possono svolgere (salvo che vi sia una espressa e chiara indicazione normativa contraria) esclusivamente davanti al giudice dell'esecuzione
- E' sempre necessaria l'udienza ex art 596 c.p.c. di approvazione del progetto anche in caso di mancate contestazione.
- Unitarietà della fase distributiva .Non può operarsi distinzione tra udienza di discussione del progetto e udienza di discussione delle controversie distributive

- L'approvazione del piano di riparto è affidata al p.d. e viene sterilizzata da profili giurisdizionali in senso stretto in quanto non avviene in udienza, ma **mediante l'audizione delle parti** che non sollevino contestazioni o non compaiano
- *Sul piano letterale* termine "audizione", anziché "udienza«.
- *Sul piano sistematico* Il delegato non può tenere udienze, trattandosi di un attività tipicamente giurisdizionale e riservata in via esclusiva al giudice ai sensi degli art 127 e 485 c.p.c. (Cass. 2023, n.9412)
- L'art. 597 c.p.c. la mancata comparizione delle parti per la discussione del piano di riparto importa approvazione dello stesso ed il professionista delegato procede ai pagamenti nei 7 giorni successivi. **Immediata esecutività** del piano di riparto

Modello distribuzione riformato

- Tale modulo presuppone **un interazione** tra GE e delegato che si manifesta preventivamente nelle istruzioni contenute nell'ordinanza di delega cui deve attenersi il delegato
- Successivamente nel controllo che vien esercitato dal GE allorchè il delegato invia il piano allo stesso il quale deve farlo proprio ridepositandolo nel fascicolo dell'esecuzione .
- Ampliamento delle attività esternalizzate bilanciato dal potenziamento delle funzioni di controllo : il comma 11° dell'art. 591-bis c.p.c. integrato con la previsione - di carattere generale - in base alla quale il giudice dell'esecuzione vigila sul regolare e tempestivo svolgimento delle attività delegate e può chiedere, nel corso del loro svolgimento, le informazioni ritenute necessarie

Modello distribuzione riformato

Rimane di competenza esclusiva del GE la parentesi cognitiva relativa alla risoluzione delle controversie distributive che insorgono ove in sede di approvazione del piano vengano sollevate contestazioni dalle parti che sono verbalizzate dal delegato ed il verbale è trasmesso al GE

In questo modo si addiviene alla totale esternalizzazione della fase distributiva allorchè segue un andamento fisiologico, ovvero non insorga una controversia distributiva .

Questioni applicative

1) Come si svolge la *convocazione delle parti* dinanzi al delegato ?

Non è applicabile la disciplina degli artt 127 bis e ter c.p.c . Questione se debba sempre procedersi alla convocazione fisica delle parti, o possa farsi ricorso a strumenti a strumenti equipollenti . Formulazione letterale. Poteri del delegato. Accordo 598 c.p.c.

2) Quale è il *limite temporale per l'intervento dei creditori titolati*?

Necessità di coordinamento dell'art 596 c.p.c. con gli artt 565 e 566 c.p.c. che non sono stati modificati dalla riforma .

L'intervento è precluso dopo che l'udienza in questione abbia avuto inizio e si sia svolta un'attività di trattazione effettiva (anche disposto un rinvio in prosieguo). Al contrario, l'intervento tardivo resta ancora possibile se, in tale udienza, siano compiute attività esclusivamente dirette a rimediare ad una nullità che impedisca il normale svolgimento dell'udienza ovvero se l'udienza non venga tenuta per mero rinvio derivante da ragioni di ufficio (Cass. n. 6432/2015).

Non può farsi riferimento all'udienza del GE che è solo eventuale ed è l'udienza 512 c.p.

3) Quale è il *momento per sollevare le contestazioni* ex art 512 c.p.c e l'iter procedimentale successivo ?

- Nell'assetto anteriore alla riforma una volta depositato il progetto di distribuzione, le contestazioni ex art. 512 c.p.c. vanno proposte mediante ricorso anche oralmente in udienza con dichiarazione inserita a verbale contenente l'indicazione dei motivi specifici della contestazione (Cass. civ., 20-11-2020, n. 26423, cit.; Cass. civ., 26-2-2008, n. 5006) anche senza il patrocinio legale (Cass. civ., 20-7-2011, n. 15903).
- Se non proposte a detta udienza, le contestazioni avverso il progetto di distribuzione restano precluse (cfr.Cassazione civile sez. III, 29/01/2016, n.1673)
- Per le procedure iniziate dopo il 28-2-2023 termine: audizione delle parti per la discussione sul progetto di distribuzione.

- **Iter successivo** : il GE «provvede ai sensi dell'art 512 c.p.c.» deve rifissare udienza innanzi a se stesso o semplicemente decide ex art. 512 cpc?
- Direttamente con ordinanza impugnabile ex art. 617 c.2 cpc
- Contra il richiamo all'art 512 va inteso integralmente e quindi fissazione udienza.
- Ordinanza presuppone instaurazione del contraddittorio
- Finalità :Udienza per chiarimenti e per svolgere accertamenti

4) *Quale strumento giuridico per impugnare il provvedimento di approvazione del piano di riparto allorchè una parte non vi abbia partecipato per omessa comunicazione?*

Equiparazione approvazione del riparto sebbene via si siano delle contestazioni irrisolte.

Nell'assetto previgente era ammessa opposizione ex art 617 c.p.c.

- Il provvedimento di approvazione del progetto finale di distribuzione è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi, essendo irrilevante che il giudice abbia contestualmente dichiarato l'estinzione del processo, in quanto tale dichiarazione è solo una presa d'atto della chiusura fisiologica del processo di espropriazione, e non è idonea a precludere l'impugnazione dell'approvazione del progetto finale di distribuzione, che è l'ultimo atto di quel processo. (cfr.Cassazione civile sez. VI, 12/04/2018, n.9175)

Reclamo 591 ter entro il termine di 20 g dal compimento dell'atto o dalla sua conoscenza

- Contra strumento che attiene espressamente alla fase della vendita (“quando nel corso delle operazioni di vendita sorgono difficoltà... comma 1 , nonché comma 2 sospensione della vendita)”
- Conferma implicita Cass.5175/2018,Cass.10898/2023; Cass.12238/2019 trattasi di ipotesi inserita specificamente nel paragrafo dedicato alla delega delle operazioni di vendita nell'espropriazione immobiliare
- Vuoto di tutela : [art 617 c.p.c.](#) strumento di impugnazione degli atti del processo esecutivo per i quali non è previsto specifico rimedio
- Ratifica GE . Art 591 bis comma 14 c.p.c. Conformità di fasi
- Oggetto:Il Piano di Riparto resta tale anche se approvato formalmente dinnanzi al PD. Si impugna il contenuto vidimato del piano di riparto divenuto esecutivo, a causa dell'impossibilità di far valere la contestazione ex art. 512 cpc

TERMINI

Attività scandite da termini predeterminati che svolgono una chiara funzione acceleratoria .

Termine di 30 g dal versamento del saldo prezzo entro cui il delegato deve predisporre il piano di riparto ed invarlo al GE (termine preesistente)

Termine di 10 g dalla trasmissione al GE per esaminare e apportare modifiche e depositare nel fascicolo della procedura (visto del GE nel caso in cui non si apportino modifiche);

Termine 30 g dal deposito per il delegato per la convocazione delle parti innanzi a sé per l'audizione e la discussione sul progetto facendo in modo che tra la comunicazione dell'invito e la data della comparizione intercorrano almeno dieci giorni, un idoneo spatium deliberandi in vista dell'audizione.

Termine 7 g per emettere mandati di pagamento

TERMINI

- 10 g per il GE ?
- 30 g dal saldo prezzo non risulta agevole il rispetto dello stesso .
- Il termine non risulta coordinato con quello di predisposizione e trasmissione al giudice dell'esecuzione della minuta del decreto di trasferimento, il nuovo articolo 591bisc.p.c. lascia immutato il comma ottavo secondo cui deve avvenire dal versamento del saldo prezzo senza indugio
- Attività prodromiche
- Liquidazione ausiliari spese ex art 2770 c.c.
- Note di precisazione dei crediti
- OMISSIONE : termini ordinatori – a cura del GE o del P.D. – (ma da rispettare artt. 152, 84, 175 e 152 c.p.c. e 88 cpc dovere di lealtà) senza richieste di «proroga»: lasso il termine di produzione dei documenti richiesti, non solo legittimamente, ma anzi doverosamente il giudice o il suo delegato redige il progetto di distribuzione senza tener conto delle ragioni non suffragate dalla documentazione necessaria (Cass. 2017 n. 2044);



- Titolo esecutivo in originale (ante modif artt. 475 e ss , ossia per procedure con atto di precetto notificato ante 28.02.2023)

“nel termine eventualmente fissato dal giudice dell'esecuzione per la produzione devono essere prodotti gli originali degli stessi e dunque, trattandosi di titoli giudiziali, va depositata la relativa copia del provvedimento regolarmente spedita in forma esecutiva ai sensi dell'art. 475 c.p.c., e ciò anche nell'ipotesi in cui sia stata in precedenza autorizzata la sostituzione di esso con una copia conforme ai sensi dell'art. 488, comma 2, c.p.c.» (cfr. Cass. 2017/13163).

Piano di riparto parziale

- Codificazione dei piani di riparto parziale nel 2016; prassi previgente, ex art 512 ult. comma c.p.c. e art 594 c.p.c.
- Ratio della modifica normativa ed ambito di applicazione effettivo.
- Potere discrezionale del GE.
- Limite obbligatorio massimo del 90% . Funzione . Non cumulabilità ai riparti successivi.
- Sul piano interpretativo si pone la questione, dal momento che la norma fa riferimento al 90 % delle somme da distribuire ai creditori, se il novanta per cento debba essere inteso al netto o al lordo delle spese che gravano sul bene, compenso del professionista delegato (limitatamente alle prime tre fasi ex DM 127 del 2015) e dell'esperto estimatore (50% ex art 13 del DM 2002). (113l.fall., ora 227 codice della crisi)
- Sul piano operativo individuazione delle spese ex art 2770 c.p.c. che vanno inserite nel riparto parziale, onde evitare il rischio di una incapienza successiva
- Distinzione tra spese relative al singolo bene (compensi delegato/custode / esperto estimatore/ spese pubblicità/ spese conservazione / per opposizione su pignorabilità del bene) che vanno inserite integralmente nel riparto parziale relativo al bene e spese comuni che possono inserirsi proporzionalmente del riparto o rimetterle integralmente al riparto finale

Piano di riparto parziale

Ammissibilità di **interventi tardivi**?

- Orientamento rigoroso argomentando dalla giurisprudenza secondo cui è inammissibile l'intervento spiegato dopo l'approvazione del progetto di distribuzione allorchè vengano acquisite alla procedura nuove somme di denaro ed il giudice fissi una nuova udienza per le conseguenti modifiche al progetto di distribuzione (Cass. n. 9285/2012; Cass. n. 23993/2012).
- Orientamento favorevole. Ratio degli art 565 e 566 c.p.c. .Ammissibilità intervento nei limiti delle somme oggetto dei riparti successivi
- Intervento tardivo del **creditore ipotecario** con ipoteca iscritta sul bene il cui ricavato è stato già distribuito con riparto parziale .

il privilegiato (ove non sia titolare di altre cause di prelazione sui restanti immobili non ancora liquidati), verrà degradato a chirografario tardivo postergato sulla restante massa da ripartire .

Applicazione analogica dell' art. 112 L.F. 225 codice della crisi, provvisorietà del riparto o potrebbero recuperare nei piani successivi

REDAZIONE PIANO DI RIPARTO

- Attività di predisposizione del piano riparto da intendersi come graduazione del crediti e distribuzione . Distinzione tra le due attività e fondamento normativo (art 596, comma 1, c.p.c. e art. 179 disp. att. c.p.c)
- Predisposizione anche nel caso di un solo creditore art 510 comma 1 c.p.c. (Cass. n. 15654/2013)
- Individuazione dei creditori che partecipano al riparto.
- Distinzione tra creditori ammessi alla distribuzione e creditori ammessi in accantonamento .

ACCANTONAMENTO

Creditori aventi diritto all'accantonamento:

- 1) **creditori privi di titolo esecutivo** ex art 499 c.p.c. comma 1 il cui credito sia stato disconosciuto all'udienza di verifica ex art 499 comma 6 c.p.c.
- 2) creditori privi di titolo esecutivo **che siano intervenuti tardivamente**, ovvero dopo l'udienza in cui è disposta la vendita (cfr. Cass. n. 689/2012) ma prima di quella di approvazione del piano di riparto o della convocazione delle parti dinanzi al professionista delegato ex art 596 c.p.c. . Coordinamento tra l'art 499 c.p.c. che regolamenta l'intervento dei creditori privi di titolo esecutivo con la disciplina generale prevista dagli art 565 e 566 c.p.c. in ordine all'ammissibilità dell'intervento tardivo (cfr. Cass.n. 774/2016);
- 3) creditori privi di titolo esecutivo che siano intervenuti tempestivamente , ma che a fronte dell'inerzia del GE **non lo abbiano sollecitato a fissare l'udienza di verifica** ex art 499 comma 6 c.p.c. eventualmente anche durante la fase liquidatoria (cfr. Cass. sez. III 18.5.2022, n. 15996)

Questione se debba procedersi all'accantonamento anche in favore dei creditori muniti di titolo esecutivo allorchè **l'efficacia esecutiva del titolo sia stata sospesa.**

- Tesi favorevole all'applicazione analogica dell'art. 510 c.p.c. dottrina e precedente di merito (Tribunale di Padova 13 febbraio 2007) Evitare disparità di trattamento creditore 623 c.p.c
- Tesi restrittiva : eccezionalità della norma dettata dall'art 510 c.p.c., deroga al principio generale secondo il quale possono soddisfarsi sul ricavato solo i creditori muniti di titolo esecutivo o il cui credito sia stato riconosciuto, diversità ontologica delle fattispecie .
- In questo senso Cass sez. III, 16/02/2021, n.4034 che ha sottolineato la necessità che il creditore allorchè si procede all'approvazione del piano di riparto deve essere munito di un titolo dotato di efficacia esecutiva .

Principio par conditio creditorum e disparità trattamento

«Nel processo di esecuzione forzata, al quale concorrano più creditori, nell'ipotesi in cui il titolo del creditore intervenuto, provvisoriamente sospeso, riacquisti efficacia esecutiva in data anteriore all'approvazione del definitivo progetto di distribuzione, l'effetto preclusivo della partecipazione alla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita deve ritenersi limitato alle distribuzioni avvenute medio tempore»

Presupposti dell'accantonamento.

- L'accantonamento presuppone ex art. 499 c.p.c. che il creditore ne faccia espressa richiesta e che, entro trenta giorni dall'udienza di riconoscimento, o dall'intervento il creditore instauri il giudizio teso all'ottenimento del titolo esecutivo.
- Misura accantonamento :L'accantonamento va effettuato nei limiti della somma spettante al creditore, ovvero quella che dovrebbe conseguire in forza del titolo esecutivo e sulla base dell'attivo disponibile e della graduazione complessiva (Cassazione civile sez. III, 19/07/2018, n.19176)
- Effetti dell'accantonamento : distribuzione parziale (spese , creditori che prevalgono)
- Distribuzione anticipata ex art 596 comma 3 c.p.c. , fideiussione, autonoma, irrevocabile e a prima richiesta

- Termine massimo di tre anni ex art 510 comma 3 c.p.c. , costituisce il lasso temporale che il legislatore reputa ragionevole per la definizione del giudizio di cognizione ex l.89 del 2001 sull'equa riparazione.
- *Ratio* del termine .
- Termine perentorio e pertanto non può essere prorogato ma è suscettibile di remissione ex art 153 c.p.c. ed è soggetto alla sospensione feriale.
- Questioni interpretative in ordine al *dies a quo* di decorrenza

- Alla scadenza del termine , nonché ove il creditore formuli istanza prima della scadenza. il GE fissa l'udienza nella quale sono tenuti a comparire solo il creditore per il qual è stato disposto l'accantonamento, e gli altri creditori che non siano già stati integralmente soddisfatti dal precedente riparto, e il debitore.
- L'art 510 comma 3 e 4 non è stato novellato, pertanto si tratta di attività che deve compiere il GE e non oggetto di delega
- Possono verificarsi due scenari:
- 1)I creditori si siano muniti di titolo per le somme accantonate: attribuzione secondo la graduazione del progetto di distribuzione già approvato. Parimenti nel caso in cui il titolo sia stato ottenuto per un maggiore importo .
- 2) I creditori non hanno conseguito il titolo esecutivo o il titolo esecutivo è stato ottenuto per una somma inferiore a quella accantonata ,distribuzione delle somme accantonate in favore degli altri creditori rimasti insoddisfatti o parzialmente soddisfatti, o in mancanza restituzione al debitore.

Formazione di un piano di riparto supplementare.

Nel caso di distribuzione anticipata : escussione della garanzia

Procedimento

- il piano supplementare è depositato in cancelleria ex art 596 c.p.c. e oggetto di approvazione a seguito di convocazione ad hoc delle parti interessate ex art 597 c.p.c., potendo in tal caso delegare tali attività al professionista ;
- il GE alla stessa udienza fissata per verificare se il creditore si sia munito del titolo esecutivo può direttamente procedere a modificare il piano di riparto, ed all'approvazione dello stesso ai sensi dell'art 597 c.p.c.
- Contestazioni distributive ex art. 512 c.p.c., : è da escludersi che possano formare oggetto di nuova controversia le questioni già deducibili e non dedotte nei confronti del progetto di distribuzione che ha disposto l'accantonamento (ad. Es. la graduazione dei crediti, l'accantonamento), oppure già risolte dal giudice con l'ordinanza ex art. 512 c.p.c., mentre sono ammissibili le contestazioni afferenti l'efficacia e opponibilità del titolo esecutivo conseguito dal creditore ed in ordine alla violazione dei criteri dettati dal giudice per la predisposizione del nuovo progetto, ove siano rimasti disattesi in sede di redazione dello stesso ad opera del delegato